



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N.32/2019

MANIFESTAZIONE VELICA denominata: “CAMPIONATI STUDENTESCHI FASE REGIONALE”

Località: Ancona

Data: 03 Maggio 2019

Organizzatore: F.I.V. X^a Zona

Recapito telefonico: 348.2260375

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTA l'istanza in data 26.04.2019, presentata dal Sig. Vincenzo GRACIOTTI in qualità di presidente della Federazione Italiana Vela Comitato X^a Zona Marche di Ancona, relativa all'effettuazione di una manifestazione velica prevista giorni 03 Maggio 2019 nella zona di mare all'interno della darsena cantieri minori del porto di Ancona;

VISTO il “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (Colreg '72), reso esecutivo con Legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005 recante il codice della nautica da diporto ed il correlato regolamento di esecuzione di cui al Decreto 29 Luglio 2008, n. 146;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Giorno 03 Maggio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 19.00, la zona di mare all'interno della darsena cantieri minori del porto di Ancona, sarà interessata da una manifestazione velica organizzata dalla Federazione Italiana Vela Comitato X^a Zona Marche di Ancona.

Le unità partecipanti gareggeranno all'interno di un campo di gara (come da stralcio di fotografico allegato) segnalato da boe di colore arancione poste ai vertici del quadrilatero individuato dalle seguenti coordinate:

BOA 1 – 43°36'51"N – 013°29'22"E;

BOA 2 – 43°36'50"N – 013°29'22"E;

BOA 3 – 43°36'46"N – 013°29'16"E;

BOA 4 – 43°36'48"N – 013°29'17"E.

ORDINA

Art. 1

Nel giorno e negli orari di cui al “Rende Noto”, la zona di mare interessata dalla manifestazione in parola, in ragione e misura del sicuro svolgimento della stessa, è interdetta alla navigazione, all’ancoraggio ed alla sosta, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all’evento.

Per le finalità e nei termini di cui sopra è fatto, quindi, obbligo:

- a chiunque, estraneo alla manifestazione in questione, di non intralciare l’esecuzione della stessa, di mantenersi a debita distanza di sicurezza dallo specchio acqueo interessato e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità navali poste in assistenza;
- ai partecipanti all’evento di rispettare tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata;

Art. 2

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

Art. 3

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, e per l’intera durata della stessa, dovranno:

- prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all’evento, e ciò anche in considerazione della loro rispettiva tipologia;
- assicurare il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM;
- procedere a velocità ridotta e mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da non interferire con il regolare svolgimento dell’evento, non mancando di valutare l’eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buone perizia marinaresca, al fine di prevenire situazione di pericolo anche potenziale.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza, che potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di interesse, saranno perseguiti:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli art 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave e diverso reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 02.05.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**

